

Come si concilia la disciplina contenuta nel comma 3 dell'articolo 27 (Orario di lavoro) e quella specificatamente prevista per i veterinari ai commi 12 e 12-bis?

In merito ai dirigenti veterinari, si precisa che la disciplina recata dall'art. 27, comma 3 (come pure i restanti commi dell'art. 27) si applica anche a questi ultimi. I commi 12 e 12-bis hanno inteso unicamente richiamare alcune specificità di tali figure:

- nel primo, nel secondo e nel terzo periodo del comma 12 si ripropone una disciplina già presente nel precedente CCNL, la quale si limita a precisare le modalità attraverso le quali si espleta l'impegno di lavoro dei veterinari, anche con riferimento alla pronta disponibilità ed alle prestazioni aggiuntive, richiamate nel comma 12 con l'inciso "*... eventuali necessità da individuare in sede aziendale, anche al di fuori delle dodici ore diurne feriali e fuori dai casi di pronta disponibilità*";

- nel successivo comma 12-bis, nel riproporre una disciplina già presente nei precedenti CCNL, si specifica che le ore rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro per effettuare i controlli ufficiali (quali ad esempio i controlli sull'attività di macellazione) sono remunerate come obiettivi prestazionali incentivati, con finanziamento a carico di quota parte degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spettanti alle Aziende ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 2.2.2021 n. 32 e s.m.i. ^[1] ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117).

Si precisa, infine, che tale ulteriore impegno orario non rientra nel limite orario stabilito al comma 3 dell'articolo 27 in questione e non dà luogo ad alcun recupero, in quanto già oggetto di riconoscimento economico mediante il meccanismo di remunerazione appena illustrato.

[\[1\]](#) **Art. 15, comma 2, lett. a) D.Lgs. 2.2.2021 n. 32**

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe delle sezioni 8 e 9, sono destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo la seguente ripartizione:

a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la attribuiscono in proporzione all'attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi;

b) la quota del 3,5 per cento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per potenziare e migliorare l'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei piani di controllo regionali pluriennali;

c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali o altri laboratori ufficiali designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali;

d) la quota dell'1 per cento ai laboratori nazionali di riferimento per attività correlate ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;

e) la quota del 2 per cento è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero.